

1999

**STATUTO
DELLA
BANCA D'ITALIA**

*Approvato con R. decreto 11 giugno 1936, n. 1067 e modificato con decreti
del Presidente della Repubblica 19 aprile 1948, n. 482, 12 febbraio 1963,
n. 369, 14 agosto 1969, n. 593, 20 luglio 1973, n. 607, 6 marzo 1992, 18 luglio
1992, e con delibera dell'Assemblea generale straordinaria dei partecipanti al
capitale del 19 marzo 1998, approvata con D.P.R. 24 aprile 1998.*

INDICE

TITOLO I

	Pag.
Costituzione e capitale della Banca d'Italia	9

TITOLO II

Amministrazione della Banca	12
§ 1. – Assemblea generale dei partecipanti	12
§ 2. – Consiglio superiore	16
§ 3. – Sindaci e censori	21
§ 4. – Governatore	23
§ 5. – Direttore generale e vice direttori generali	24
§ 6. – Amministrazione delle sedi	26
§ 7. – Succursali	28
§ 8. – Direttori	29
§ 9. – Agenzie	31

TITOLO III

Operazioni della Banca	32
Norme per le operazioni	35

TITOLO IV

Bilanci, utili, spese e perdite, riserve	37
--	----

TITOLO V

Disposizioni generali	40
-----------------------------	----

TITOLO VI

Disposizioni transitorie	43
--------------------------------	----

APPENDICE

R. decreto 11 giugno 1936, n. 1067 (Approvazione dello statuto della Banca d'Italia)	47
D.P.R. 19 aprile 1948, n. 482 (Modificazioni allo statuto della Banca d'Italia)	48
D.P.R. 12 febbraio 1963, n. 369 (Modificazioni allo statuto della Banca d'Italia)	54
D.P.R. 14 agosto 1969, n. 593 (Modificazioni allo statuto della Banca d'Italia)	56
D.P.R. 20 luglio 1973, n. 607 (Modificazioni allo statuto della Banca d'Italia)	59
D.P.R. 6 marzo 1992 (Modificazioni agli articoli 2, 3 e 23 dello statuto della Banca d'Italia)	61
D.P.R. 18 luglio 1992 (Modificazione allo statuto della Banca d'Italia) ..	63
D.P.R. 24 aprile 1998 (Modificazioni allo statuto della Banca d'Italia, a norma dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43)	65

STATUTO

Il testo del presente statuto è quello approvato con il R. decreto 11 giugno 1936, n. 1067, con le modificazioni apportatevi dai decreti del Presidente della Repubblica 19 aprile 1948, n. 482, 12 febbraio 1963, n. 369, 14 agosto 1969, n. 593, 20 luglio 1973, n. 607, 6 marzo 1992 e 18 luglio 1992, e dalla delibera dell'assemblea generale straordinaria dei partecipanti al capitale del 19 marzo 1998, approvata con D.P.R. 24 aprile 1998.

COSTITUZIONE E CAPITALE DELLA BANCA D'ITALIA

ART. 1

La Banca d'Italia è un istituto di diritto pubblico ai sensi del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375. Essa esercita funzioni bancarie.

A partire dalla data indicata a norma dell'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43 (1), la Banca d'Italia, banca centrale della Repubblica italiana, è parte integrante del Sistema europeo di banche centrali (SEBC). Svolge i compiti e le funzioni che in tale qualità le competono, nel rispetto dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (statuto del SEBC). Persegue gli obiettivi assegnati al SEBC ai sensi dell'art. 105.1 del trattato che istuisce la Comunità europea (trattato) (2).

In particolare, la Banca d'Italia emette banconote in applicazione di quanto disposto dall'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43 (3).

(1) Tale data è il 1° giugno 1998 (così determinata con decreto del Ministro dei Tesoro, del bilancio e della p.e. del 28 settembre 1998)

(2) Si riporta qui il testo dell'art. 105.1 del Trattato: "L'obiettivo principale del SEBC è il mantenimento della stabilità dei prezzi. Fatto salvo l'obiettivo della stabilità dei prezzi, il SEBC sostiene le politiche economiche generali nella Comunità al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi della Comunità definiti nell'articolo 2. Il SEBC agisce in conformità del principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza, favorendo una efficace allocazione delle risorse, e rispettando i principi di cui all'articolo 3A".

(3) Si riporta qui il testo dell'art. 4, comma 1, del citato decreto:
"art. 4 – Emissione di banconote"

1. La Banca d'Italia emette banconote in applicazione di quanto previsto dagli articoli 105A, paragrafo 1, del trattato e 16 dello statuto del SEBC. Nell'esercizio di tale funzione è soggetta al potere autorizzatorio esclusivo della BCE".

La Banca d'Italia assolve inoltre gli altri compiti e funzioni ad essa attribuiti dalla legge.

Nel suo nuovo ordinamento la Banca d'Italia riassume tutte indistintamente le attività, i diritti, i privilegi e le passività, gli obblighi e gli impegni dell'Istituto creato con la legge 10 agosto 1893, n. 449.

ART. 2

La Banca d'Italia ha l'amministrazione centrale in Roma.

Le sue filiali si distinguono in sedi, succursali ed agenzie, la cui competenza territoriale è determinata dal Consiglio superiore.

Ha sedi nelle città di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Livorno, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia.

Può avere succursali o agenzie nei capoluoghi di provincia in armonia con quanto previsto dalla legge.

Quando occorresse apportare variazioni allo stato attuale delle sedi e delle altre filiali, i relativi provvedimenti debbono riportare l'approvazione del Consiglio superiore e del Ministro per il tesoro.

ART. 3

Il capitale della Banca d'Italia è di 300 milioni di lire rappresentato da quote di partecipazione di lire mille ciascuna.

Le dette quote sono nominative e non possono essere possedute se non da:

- a) Casse di risparmio;
- b) Istituti di credito di diritto pubblico e Banche di interesse nazionale;
- c) Società per azioni esercenti attività bancaria risultanti dalle operazioni di cui all' art. 1 del decreto legislativo 20.11.1990, n. 356;

- d) Istituti di previdenza;
- e) Istituti di assicurazione.

Le quote di partecipazione possono essere cedute, previo consenso del Consiglio superiore, solamente da uno ad altro ente compreso nelle categorie indicate nel comma precedente. In ogni caso dovrà essere assicurata la permanenza della partecipazione maggioritaria al capitale della Banca da parte di enti pubblici o di società la cui maggioranza delle azioni con diritto di voto sia posseduta da enti pubblici.

ART. 4

I certificati attestanti le quote di partecipazione sono rilasciati dall'Amministrazione centrale della Banca d'Italia, con le formalità approvate dal Consiglio superiore.

La cessione di cui all'ultimo comma dell'art. 3 deve risultare da girata attaccata al certificato originale con la sottoscrizione delle parti autenticata da notaio. Il certificato deve essere presentato all'Amministrazione centrale della Banca che provvederà al rilascio di un nuovo certificato intestato al cessionario e, solo dal momento della presentazione del certificato ceduto, il cessionario potrà fare valere i diritti di partecipante.

Titolo II

AMMINISTRAZIONE DELLA BANCA

Deve pure comprendere tutte le proposte presentate al Consiglio superiore entro il mese di marzo, con domanda sottoscritta da uno o più partecipanti possessori da tre mesi almeno di 5.000 o più quote di partecipazione cumulativamente.

La data e l'ordine del giorno dell'assemblea sono comunicati ai partecipanti con avviso inserito, almeno 15 giorni prima dell'assemblea, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

a) nell'assemblea generale dei partecipanti;

- b) nel Consiglio superiore e nel Comitato del Consiglio superiore;*
- c) nel direttorio, costituito dal governatore, dal direttore generale e da due vice direttori generali.*

ART. 5

I poteri dell'Istituto risiedono:

a) nell'assemblea generale dei partecipanti;

- b) nel Consiglio superiore e nel Comitato del Consiglio superiore;*
- c) nel direttorio, costituito dal governatore, dal direttore generale e da due vice direttori generali.*

ART. 8

I partecipanti aventi diritto di intervenire all'assemblea generale hanno un voto per ogni 100 quote sino a 500 quote, ed un voto per ogni 500 quote in più delle 500, purché possedute da non meno di tre mesi.

Ogni partecipante avente diritto d'intervenire all'assemblea generale è rappresentato dal proprio rappresentante legale ovvero da altra persona che non faccia parte del Consiglio superiore della Banca né del Collegio sindacale, mediante mandato speciale rilasciato su appositi moduli con firma autenticata dal direttore di una sede o di una succursale o dal capo di un'agenzia della Banca.

Ogni delegato non può rappresentare più di due partecipanti.

Gli intervenuti in qualità di rappresentanti legali di partecipanti, o in qualità di mandatari di partecipanti o nell'una e nell'altra qualità insieme, non hanno diritto in alcun caso a più di 50 voti.

ART. 9

L'assemblea generale ordinaria dei partecipanti, convocata dal Consiglio superiore non meno di 15 giorni innanzì a quello fissato per l'adunanza, si riunisce in Roma non più tardi del 31 maggio di ciascun anno. E' presieduta dal governatore.

Hanno diritto di intervenire i partecipanti che posseggono da tre mesi almeno 100 o più quote di partecipazione.

Il diritto d'intervento spetta al titolare delle quote di partecipazione, qualunque sia il vincolo a cui queste siano sottoposte ed a chiunque spetti la loro proprietà.

ART. 7

L'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria viene stabilito dal Consiglio superiore e deve comprendere la approvazione del bilancio e la nomina dei sindaci e dei due supplenti.

Non raggiungendosi questo numero di partecipanti e di quote, l'assemblea viene rimandata a non meno di 8 né a più di 15 giorni di distanza dalla prima convocazione. In questa seconda riunione l'as-

semblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e la quantità delle partecipazioni rappresentate.

Il rinvio dell'assemblea sarà annunciato nella *Gazzetta Ufficiale* nell'intervallo tra la prima e la seconda riunione, con avvertenza che trattasi di una seconda convocazione.

Il presidente dell'assemblea può prorogare al giorno successivo l'assemblea, quando l'ordine del giorno non sia stato esaurito nel giorno stabilito.

Avvenendo che nel secondo giorno manchi il numero legale, sono ritenute valide le deliberazioni che fossero state prese nel primo giorno e, per la discussione degli altri argomenti inscritti all'ordine del giorno, si deve procedere ad una nuova convocazione con le formalità indicate nel presente articolo per le riconvocazioni in caso di mancanza di numero legale.

Nell'assemblea di seconda convocazione non possono essere presse deliberazioni estranee agli oggetti rimasti all'ordine del giorno della prima.

ART. 10

Sono valide le deliberazioni che ottengono la maggioranza dei voti dei partecipanti presenti.

ART. 11

Le proposte non comprese nell'ordine del giorno non possono essere discusse, ma l'assemblea può prenderle in considerazione e deliberare che siano inscritte nell'ordine del giorno della successiva riunione.

ART. 12

Con la osservanza delle norme stabilite per le assemblee ordinarie possono essere convocate assemblee straordinarie in seguito a delibera-

razione del Consiglio superiore o a domanda dei sindaci o dei partecipanti che siano complessivamente possessori, da tre mesi almeno, di 20.000 o più quote.

Il Consiglio superiore, entro 30 giorni dalla legale presentazione della domanda di cui al comma precedente, stabilisce l'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria, da riunirsi entro due mesi dalla presentazione della domanda stessa.

L'ordine del giorno anche di queste assemblee viene compilato dal Consiglio superiore, il quale deve comprendervi le proposte presentate dai sindaci e dai partecipanti.

ART. 13

I verbali dell'assemblea generale sono stesi da pubblico notaio e devono essere firmati, entro un mese da quello dell'adunanza, dal presidente dell'assemblea e da due partecipanti a ciò delegati dall'assemblea.

ART. 14

Le assemblee generali dei partecipanti presso le sedi sono annualmente convocate dal Consiglio superiore nei modi e nelle forme stabiliti negli articoli 6, 7 e 8 e hanno per oggetto la nomina e la rinnovazione del consigliere superiore della rispettiva sede.

Sono valide quando intervengano, in persona dei loro rappresentanti legali o di mandatari, almeno 15 partecipanti possessori di un ventesimo del capitale.

Sono presiedute dal presidente del rispettivo Consiglio di reggenza o, in assenza di lui, dal reggente più anziano in ordine di nomina e di età.

L'ufficio di segretario e di estensore del verbale dell'assemblea spetta al segretario del Consiglio di reggenza e, in assenza di lui, a uno

dei presenti all'assemblea, da designarsi dal presidente della medesima.

Quando il numero dei consiglieri superiori da nominare raggiunge la metà dei componenti il Consiglio, le nomine sono demandate ad un'unica assemblea generale da tenersi in Roma con l'osservanza delle modalità stabiliti nei precedenti articoli. In tali assemblee si procede a votazioni separate per ciascuna sede.

ART. 15

L'adunanza delle assemblee generali dei partecipanti delle sedi, qualora non sia valida per mancanza del numero legale dei partecipanti o delle quote rappresentate, è rinviata con l'osservanza delle formalità stabilite nell'art. 9.

ART. 16

Le nomine demandate alle assemblee generali in Roma e presso le sedi devono farsi per schede segrete. S'intendono nominati soltanto coloro che raccolgono la maggioranza assoluta.

§ 2. – *Consiglio superiore*

ART. 17

Il Consiglio superiore si compone:

– del governatore;

– di 13 consiglieri nominati nelle assemblee generali dei partecipanti presso le sedi della Banca in ragione di uno per ciascuna sede. Le assemblee generali per le sedi di Firenze e di Livorno si riuniscono presso la sede di Firenze per la nomina di un unico rappresentante.

Ciascun consigliere rimane in carica 5 anni ed è rieleggibile.

Il direttore generale interviene alle riunioni del Consiglio e, quando non sostituisce il governatore, ha soltanto voto consultivo.

I due vice direttori generali assistono alle riunioni del Consiglio e uno di essi, su designazione del Consiglio superiore, assume l'ufficio di segretario.

I membri del Consiglio superiore ed i componenti del direttorio debbono essere cittadini italiani.

ART. 18

Il Consiglio superiore tiene le sue adunanze in Roma sotto la presidenza del governatore.

Esso nomina nella prima sua tornata di ciascun anno quattro dei propri componenti per costituire assieme al governatore il Comitato, che è parimenti presieduto dal governatore e al quale interviene pure il direttore generale con voto consultivo.

I due vice direttori generali assistono alle riunioni del Comitato; assume l'ufficio di segretario il vice direttore generale designato all'ufficio di segretario del Consiglio.

I membri del Comitato che scadono di carica sono rieleggibili.

Le adunanze del Consiglio superiore sono ordinarie e straordinarie. Le prime si tengono di regola una volta al trimestre su invito del governatore; le altre ogni qualvolta il governatore lo ritenga necessario o per domanda motivata di almeno tre dei membri del Consiglio stesso.

Il Consiglio è legalmente costituito quando intervengano almeno sette dei suoi componenti, non compreso in detto numero il governatore o chi ne fa le veci.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta. Il governatore, o chi ne fà le veci, vota soltanto nel caso di parità di voti. Le votazioni, quando riguardino persone, si fanno per scrutinio segreto; negli altri casi si fanno per voti palesi.

Il Comitato si riunisce di regola una volta al mese su invito del governatore; ad esso si applicano le disposizioni di cui al comma precedente.

ART. 19

Il Consiglio superiore nomina e revoca il governatore, il direttore generale e i due vice direttori generali.

Per l'adozione di siffatti provvedimenti il Consiglio è convocato in seduta straordinaria per invito del governatore, se trattasi della nomina o della revoca del direttore generale e dei due vice direttori generali e, per invito del più anziano in ordine di nomina e di età dei suoi componenti, se trattasi della nomina o della revoca del governatore.

Per la nomina e la revoca del governatore, il Consiglio è presieduto dal componente più anziano; le deliberazioni devono essere prese con la presenza di almeno due terzi dei membri del Consiglio, escluso il governatore, e con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.

Per la nomina e la revoca del direttore generale e dei due vice direttori generali le deliberazioni devono essere prese con la presenza di almeno due terzi dei membri del Consiglio e con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.

La convocazione del Consiglio in seduta straordinaria per deliberate sui provvedimenti, di cui ai commi precedenti, deve aver luogo a cura del governatore o, secondo i casi, del componente più anziano, quando ne facciano istanza scritta almeno i due terzi dei membri del Consiglio, non compreso il governatore. La convocazione deve aver luogo non oltre venti giorni dalla richiesta.

Le nomine e le revocate debbono essere approvate con decreto del Presidente della Repubblica promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto col Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri.

ART. 20

Al Consiglio superiore spetta l'amministrazione generale della Banca.

In conformità alle disposizioni legislative e regolamentari nonché, per le delibere di cui ai successivi punti 1), 2), 3) e 5), nel rispetto dello statuto del SEBC e delle disposizioni stabiliti dalla Banca centrale europea (BCE) in applicazione di esso, il Consiglio:

- 1) delibera sulla forma e sui distintivi dei biglietti al portatore denominati in lire, dei vaglia cambiari e degli assegni bancari;
- 2) delibera la creazione e l'emissione dei biglietti denominati in lire e la distruzione di quelli ritirati ed annullati;
- 3) determina le norme e le condizioni per le operazioni della Banca;
- 4) assegna alle sedi e alle succursali i fondi per i rispettivi impieghi mensili;
- 5) nomina i corrispondenti della Banca all'interno e all'estero;
- 6) delibera i regolamenti interni dell'Istituto;
- 7) delibera la istituzione di speciali casse di servizio per la cautra custodia dei valori non rinchiusi nelle sagrestie e ne regola l'esercizio;
- 8) stabilisce le norme riguardanti la cassa centrale;
- 9) disciplina il servizio delle casse di previdenza degli impiegati e stanzia le somme necessarie al regolare esercizio di esse;
- 10) determina il numero dei reggenti e dei consiglieri presso le sedi e le succursali;

- 11) determina la pianta organica del personale, fissa gli stipendi, nomina e revoca gli impiegati;
- 12) nomina e revoca i reggenti e i consiglieri stabilendo quali tra essi debbano assumere l'ufficio di censore e il servizio di apertura e chiusura delle casse. Del conferimento di siffatte attribuzioni dà comunicazione al Collegio dei sindaci;
- 13) stabilisce le cauzioni dei cassieri e degli altri impiegati aventi responsabilità materiale, e ne delibera lo svincolo;
- 14) delibera lo svincolo delle cauzioni dei funzionari;
- 15) esamina ed approva il bilancio annuale ed il conto dei profitti, delle spese e delle perdite, e ne delibera la presentazione ai sindaci e alla assemblea generale dei partecipanti per la definitiva approvazione. Sentita la relazione dei sindaci, delibera i dividendi da pagarsi ai partecipanti;
- 16) autorizza i contratti che importano alienazione di immobili per somma superiore a L. 3.000.000 e le transazioni, i concordati e le cessioni riguardanti crediti di somme superiori a L. 12.000.000, e si pronunzia su tutti quegli altri contratti e sulle azioni giudiziarie che, per la loro importanza, il governatore creda di sottemettere alla sua approvazione;
- 17) delibera le cancellazioni, le riduzioni e le restrizioni d'ipoteche iscritte a favore della Banca, nonché le surrogazioni a favore di terzi, quando il credito non sia interamente estinto, salvo quanto è disposto negli articoli 25 e 26;
- 18) adotta le deliberazioni occorrenti in relazione al disposto dell'articolo 2;
- 19) delibera su tutte le altre materie concernenti l'amministrazione generale della Banca che, non essendo esplicitamente demandate all'assemblea generale dei partecipanti, il governatore ritenga di sottoporgli.

ART. 21

I verbali e gli estratti delle deliberazioni del Consiglio superiore o degli organi che da esso emanano sono autentici dal governatore o da chi ne fa le veci e dal segretario.

ART. 22

Il Comitato, su richiesta del governatore, è chiamato a dar parere intorno a questioni di speciale importanza, e, occorrendo, a decidere sulle proposte da farsi al Consiglio superiore in ordine ad esse.

Il Comitato può, inoltre, prendere decisioni che, essendo di competenza del governatore, questi ritenga di demandargli.

Esso può altresì adottare determinazioni particolari in relazione a deliberazioni di massima del Consiglio superiore o in esecuzione di apposite facoltà da esso demandategli.

§ 3. – *Sindaci e censori*

ART. 23

I sindaci effettivi sono cinque, due i supplenti. Essi rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.

I censori non possono essere più di quattro presso ciascuna sede o succursale.

I sindaci funzionano collegialmente ed esercitano direttamente presso l'Amministrazione centrale e, direttamente o per mezzo di censori, presso le sedi e le succursali, il controllo sull'amministrazione della Banca per l'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento generale.

I sindaci si tengono in relazione coi censori sia per le verificazioni delle casse e dei portafogli presso ciascuna sede e succursale, sia per tutte le osservazioni che possono occorrere sull'andamento del servizio in ordine al loro mandato.

I sindaci esaminano le situazioni, i bilanci e i conti dei profitti, delle spese e delle perdite, ed esprimono il loro parere sulla distribuzione del dividendo annuale e di un conto sul dividendo stesso.

Possono intervenire alle riunioni del Consiglio superiore.

Comunicano, ove occorra, al governatore le loro osservazioni e quelle che avessero ricevute dai censori.

Ai sindaci viene corrisposto un assegno fisso stabilito dall'assemblea generale, oltre al rimborso delle spese.

ART. 24

I censori prendono contezza dell'andamento degli affari delle sedi e delle succursali presso le quali sono stati nominati e ne rivedono semestralmente il bilancio.

Hanno facoltà di assumere dai direttori le informazioni che credono utili all'adempimento del loro mandato.

Per incarico dei sindaci, possono chiedere di esaminare i registri, il portafoglio e la situazione della cassa per farne la verifica, la quale in ogni caso deve essere eseguita in modo completo da due di essi almeno una volta ogni trimestre.

Riferiscono ai sindaci, per le eventuali comunicazioni al governatore, le proposte e le osservazioni che credono utili all'andamento dell'Istituto, dandone contemporaneamente notizia al direttore della filiale e, nelle sedi, anche al Consiglio di reggenza. A questo scopo esiste presso ciascuna sede e ciascuna succursale un apposito libro per raccogliere le osservazioni che credano di dover notare.

§ 4. – Governatore

ART. 25

Il governatore rappresenta la Banca d'Italia di fronte ai terzi in tutti gli atti e contratti e nei giudizi. Egli ha la firma dell'Istituto.

Dispone circa la ripartizione, fra le varie categorie delle operazioni, dei fondi assegnati alle sedi e alle succursali per i rispettivi impegni mensili.

Provvede alle operazioni in titoli dello Stato e in divise estere.

Dispone, fino all'adozione da parte dell'Italia della moneta unica, secondo le previsioni del trattato, in relazione alle esigenze di controllo della liquidità del mercato, le variazioni alla ragione normale dello sconto e alla misura dell'interesse sulle anticipazioni in conto corrente e a scadenza fissa presso la Banca d'Italia, con proprio provvedimento da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ha facoltà, in casi eccezionali, di allargare o di restringere le assegnazioni mensili alle sedi e alle succursali, salvo a riferirne al Consiglio superiore nella prima adunanza.

Propone al Consiglio superiore la nomina e la revoca degli impiegati della Banca, dei reggenti delle sedi e dei consiglieri delle succursali.

Regola le promozioni nel personale superiore; nomina i direttori nelle sedi e nelle succursali e i capi delle agenzie; dispone l'assegnazione di essi e i trasferimenti.

Fa al Consiglio superiore tutte le proposte che egli giudichi utili alla Banca e al buon andamento dell'amministrazione, sulle quali sia di competenza del Consiglio superiore il deliberare.

Al governatore è rimesso tutto quanto nel presente statuto non è espressamente riservato al Consiglio superiore e al Comitato, salvo la facoltà di cui al n. 19 dell'art. 20.

Di fronte ai terzi ed al conservatore delle ipoteche, il governatore ha facoltà in tutti i casi, compresi quelli indicati nell'art. 20, n. 17, senza alcuna limitazione o condizione, di consentire la cancellazione, la postergazione, la riduzione, la restrizione, le annotazioni e i subingressi nelle ipoteche e nei pegini, ed in genere qualsiasi formalità ipotecaria.

ART. 26

Il governatore, con il concorso del Comitato:

- a) presta il consenso a transazioni, concordati, cessioni, relativamente a crediti non superiori a L. 12.000.000, e ne dà comunicazione al Consiglio superiore;
- b) delibera sulle operazioni straordinarie proposte dalle sedi e dalle succursali e ne dà comunicazione al Consiglio superiore.

§ 5. – *Direttore generale e vice direttori generali*

ART. 27

Il direttore generale ha la firma dell'Istituto per gli atti di ordinaria amministrazione con facoltà di delegazione previa approvazione del governatore.

Eseguisce le deliberazioni del Consiglio superiore, nelle riunioni del quale, quando non sostituisca il governatore, interviene con voto consultivo.

Può assistere alle adunanze dei Consigli di reggenza delle sedi e delle Commissioni delle succursali o delegare ad assistervi uno dei vice direttori generali.

Regola le promozioni nel personale e l'assegnazione di esso negli uffici dell'Amministrazione centrale e delle filiali, salvo quanto è disposto nell'art. 25.

Stipula i contratti, salva autorizzazione o approvazione del Consiglio superiore nei casi indicati nell'art. 20, n. 16, e osservando la disposizione dell'art. 26, comma 1^o, lettera a). Può delegare per la stipulazione, anche mediante semplice lettera, funzionari o impiegati della Banca.

Ha facoltà di consentire, senza alcuna preventiva autorizzazione, alla traslazione ed al tramutamento delle rendite nominative sul Debito pubblico appartenenti alla Banca, nonché alla cancellazione dei vincoli e delle ipoteche annotate a favore della Banca stessa, tanto sulle dette rendite nominative quanto su qualunque altro titolo di debito dello Stato.

Consente la cancellazione di ipoteche o la restituzione di pegini, nonché le surrogazioni a favore di terzi quando il credito della Banca, garantito con le ipoteche e con i pegini, sia integralmente estinto. Può consentire altresì la postergazione nonché la riduzione e la restrizione delle ipoteche, la restituzione parziale dei pegini e la parziale surrogazione in favore di terzi in proporzione della avvenuta diminuzione del credito.

Di fronte ai terzi ed al conservatore delle ipoteche, il direttore generale ha facoltà in tutti i casi, compresi quelli indicati nell'art. 20, n. 17, senza alcuna limitazione o condizione, di consentire la cancellazione, la postergazione, la riduzione, la restrizione, le annotazioni e i subingressi nelle ipoteche e nei pegini, ed in genere qualsiasi formalità ipotecaria.

ART. 28

Il direttore generale surroga il governatore nel caso di sua assenza o d'impeditimento in tutte le funzioni che competono al governatore medesimo in virtù della carica.

Di fronte ai terzi, al conservatore delle ipoteche, all'amministrazione del debito pubblico ed agli altri pubblici uffici, la firma del diret-

tore generale fa piena prova dell'assenza o dell'impeditimento del governatore.

Ogni Consiglio nomina annualmente fra i reggenti un presidente e un segretario, i quali possono essere rieletti.

ART. 29

I due vice direttori generali coadiuvano il direttore generale nell'esercizio delle sue attribuzioni e lo surrogano in caso di assenza o impeditimento. Nella eventualità di assenza o impeditimento contemporanei del governatore e del direttore generale ciascuno di essi può surrogarli.

Di fronte ai terzi, al conservatore delle ipoteche, all'amministrazione del debito pubblico ed agli altri pubblici uffici, la firma di uno dei vice direttori generali fa piena prova dell'assenza o dell'impeditimento del governatore e del direttore generale.

§ 6. – Amministrazione delle sedi

ART. 30

In ciascuna sede vi è un Consiglio di reggenza.

I reggenti sono scelti tra le persone aventi profonda conoscenza della economia locale. Il loro numero varia, in ragione dell'importanza degli affari delle singole sedi, da sette a quattordici ed è elevabile fino a venti per le sedi sitate in Comuni capoluoghi di Regione.

Il direttore della sede fa parte del Consiglio con voto deliberativo.

I reggenti sono nominati dal Consiglio superiore, sopra una lista doppia proposta dal governatore, per sei anni e scadono per metà ogni triennio. Essi sono rieleggibili.

I membri del Consiglio superiore nominati dall'assemblea sono di diritto reggenti, oltre quelli di cui al comma secondo, presso le sedi dove sono stati rispettivamente eletti.

ART. 31

Il Consiglio si aduna di regola una volta al mese, e tutte le altre volte che il presidente lo giudichi necessario, o quando tre reggenti ne facciano domanda.

Non è valida alcuna deliberazione senza la presenza della maggioranza dei reggenti in carica, con esclusione di quelli aventi funzioni di censore, che intervengono con voto consultivo.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di parità prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci.

Le votazioni riguardanti persone sono fatte per voto segreto.

ART. 32

Il Consiglio di reggenza è incaricato dell'amministrazione della sede, nei limiti stabiliti dal presente statuto, del funzionamento delle Commissioni di sconto, del servizio dell'apertura e chiusura giornaliera delle sagrestie e delle verifiche di cassa. Esso stabilisce i turni del caso.

Al reggente di turno avente l'attribuzione dell'apertura e chiusura giornaliera di cassa viene consegnata una delle tre chiavi della sagrestia. A sua volta il detto reggente consegna la chiave direttamente nelle mani del proprio collega subentrante.

Il Consiglio di reggenza vigila affinché siano osservate le prescrizioni e le istruzioni dell'Amministrazione centrale.

Rivede il conto mensile delle operazioni della propria sede.

Presenta al governatore il preventivo delle spese di amministrazione della sede.

Esamina le proposte di transazione e di concordato dei debitori della sede, pronunciandosi sull'accettazione o sul rigetto.

Per mezzo del consigliere superiore può richiamare l'attenzione del governatore e del Consiglio superiore su provvedimenti che crede utili alla sede e all'Istituto.

ART. 33

Due reggenti per turno, esclusi quelli aventi funzioni di censore, e il direttore compongono la Commissione chiamata a deliberare sull'ammissione delle cambiali presentate.

Nessuna cambiale può essere ammessa senza il voto favorevole del direttore e di un consigliere.

Per le cambiali munite delle firme d'impiegati della Banca o di consiglieri di sconto, si osservano le disposizioni dei commi 3 e 4 dell'art. 33.

ART. 36

I consiglieri, sotto la presidenza del direttore, si riuniscono almeno due volte ogni anno.

Il direttore, sentito il parere dei consiglieri di turno, propone al governatore le transazioni e i concordati coi debitori della succursale.

E' nelle attribuzioni dei consiglieri aventi funzioni di censore il servizio della apertura e della chiusura delle sagrestie. A questo scopo viene ad essi, per turno, consegnata una delle tre chiavi delle sagrestie stesse. La consegna ha luogo direttamente nelle mani del funzionario subentrante.

Le succursali hanno un direttore e dei consiglieri.

Il numero dei consiglieri varia, in ragione dell'importanza degli affari delle singole succursali, da quattro a dieci ed è elevabile fino a quattordici per le succursali situate in Comuni capoluoghi di Regione. I consiglieri sono nominati dal Consiglio superiore, sopra una lista doppia proposta dal governatore, per due anni e si rinnovano per metà ogni anno.

§ 7. – Succursali

ART. 34

§ 8. – Direttori

ART. 37

Ove il numero sia dispari, la rinnovazione ha luogo nel primo anno per numero minore.

Essi sono rieleggibili.

ART. 35

Due consiglieri per turno, esclusi quelli aventi funzioni di censore, e il direttore, che la presiede, compongono la Commissione chiamata a deliberare sull'ammissione delle cambiali presentate.

Nessuna cambiale può essere ammessa senza il voto favorevole del direttore e di un consigliere.

Per le cambiali munite delle firme d'impiegati della Banca o di consiglieri di sconto, si osservano le disposizioni dei commi 3 e 4 dell'art. 33.

ART. 36

I consiglieri, sotto la presidenza del direttore, si riuniscono almeno due volte ogni anno.

Il direttore, sentito il parere dei consiglieri di turno, propone al governatore le transazioni e i concordati coi debitori della succursale.

E' nelle attribuzioni dei consiglieri aventi funzioni di censore il servizio della apertura e della chiusura delle sagrestie. A questo scopo viene ad essi, per turno, consegnata una delle tre chiavi delle sagrestie stesse. La consegna ha luogo direttamente nelle mani del funzionario subentrante.

La direzione degli uffici e delle operazioni di ciascuna sede e succursale della Banca è esercitata da un direttore alle dipendenze e sotto

la sorveglianza dell'Amministrazione centrale e, nelle sedi, sotto la sorveglianza anche del rispettivo Consiglio di reggenza.

I direttori rappresentano la Banca di fronte ai terzi, sia nei giudizi, sia in tutti gli atti e contratti che riguardano la rispettiva sede o succursale, senza bisogno di speciale delegazione, salvo quella del direttore generale di fronte al conservatore delle ipoteche per le formalità ippotecarie menzionate nell'art. 27, e salvo la preventiva deliberazione del Consiglio superiore nei casi specificati all'art. 20.

I direttori delle filiali site in Comuni capoluoghi di Regione, nei limiti stabiliti dai regolamenti interni dell'Istituto, coordinano l'attività delle filiali della Regione ed espletano compiti attribuiti alla Banca in materia di vigilanza bancaria con riferimento all'intero territorio regionale.

I direttori propongono all'Amministrazione centrale le transazioni ed i concordati con i debitori della Banca, sentiti i Consigli di reggenza nelle sedi e le Commissioni nelle succursali.

Firmano la corrispondenza, i vaglia, gli assegni bancari, i mandati di pagamento, le quietanze delle cambiali su piazza, le girate, e i trasferimenti di titoli nominativi intestati ad essi, nella loro qualità, o alla Banca, in garanzia di operazioni o per cauzioni di cariche nelle rispettive sedi e succursali. Previo consenso del direttore generale e sotto la propria responsabilità, possono delegare al cassiere e ad altro impiegato alcuna delle suddette firme.

Ripartiscono le somme poste a disposizione della rispettiva sede o succursale nelle varie categorie di operazioni, osservate le istruzioni del direttore generale.

ART. 38

Qualora avvenga improvvisamente la mancanza o l'impeditimento del direttore di una sede, il presidente del Consiglio di reggenza o chi

ne fa le veci, provvede, là dove non vi sia un vice direttore, alla surrogazione provvisoria, assumendo egli stesso la direzione o delegandovi un altro reggente, e dando immediato avviso al governatore.

Se le ipotesi prevedute nel comma precedente si verificano nelle succursali non provviste di vice direttore, assume la direzione provvisoria il più anziano di nomina e di età dei consiglieri presenti, che ne riferisce immediatamente al governatore.

ART. 39

Il governatore ha facoltà in ogni caso di delegare un ispettore o un altro impiegato della Banca ad assumere temporaneamente la direzione di sedi o succursali.

I reggenti, i consiglieri, gli impiegati delegati dal governatore e i vice direttori, che sostituiscono temporaneamente i direttori delle sedi e delle succursali, hanno tutte le attribuzioni e le facoltà di questi.

§ 9. – *Agenzie*

ART. 40

L'ordinamento amministrativo e il regime delle operazioni delle agenzie sono stabiliti dal Consiglio superiore su proposta del governatore.

TITOLO III

OPERAZIONI DELLA BANCA

ART. 41

Per il perseguimento degli obiettivi e per lo svolgimento dei compiti propri del SEBC la Banca d'Italia può compiere tutti gli atti e le operazioni consentiti dallo statuto del SEBC, nel rispetto delle condizioni stabilite in attuazione dello stesso.

ART. 42

Fermo restando quanto previsto al precedente art. 41, la Banca può compiere tutti gli atti e le operazioni che le consentono di provvedere al pieno svolgimento degli altri compiti ad essa attribuiti, nonché, nel rispetto di eventuali limiti derivanti dall'applicazione dell'articolo IV dello statuto del SEBC (4), alla gestione del patrimonio e all'amministrazione del personale in servizio e in quiescenza. In particolare, essa può:

- emettere titoli al portatore;
- emettere vaglia cambiari e assegni bancari;
- ricevere depositi a custodia, a cauzione, o in altro modo vincolati;

- ricevere somme in conto corrente, con o senza interesse, rimborsabili a vista o a termine;
- negoziare strumenti finanziari;
- acquistare e alienare beni mobili;
- costruire, acquistare e alienare beni immobili;

>>

Articolo 18 - Operazioni di credito e di mercato aperto

18.1 - Al fine di perseguire gli obiettivi del SEBC e di assolvere i propri compiti, la BCE e le Banche centrali nazionali hanno la facoltà di:

- operare sui mercati finanziari comprando e vendendo a titolo definitivo (a pronti e a termine), ovvero con operazioni di pronti contro termine, prestando o ricevendo in prestito crediti e strumenti negoziabili, in valute sia comunitarie che di altri paesi, nonché metalli preziosi;
- effettuare operazioni di credito con istituti creditizi ed altri operatori di mercato, erogando i prestiti sulla base di adeguate garanzie.

18.2 - La BCE stabilisce principi generali per le operazioni di credito e di mercato aperto effettuate da essa stessa o dalle Banche centrali nazionali, compresi quelli per la comunicazione delle condizioni alle quali esse sono disponibili a partecipare a tali operazioni.

Articolo 19 - Riserve minime

19.1 - Fatto salvo l'articolo 2, la BCE, nel perseguimento degli obiettivi della politica monetaria, ha il potere di obbligare gli enti creditizi inseriti negli Stati membri a detenere riserve minime in conti presso la BCE e le Banche centrali nazionali. Regolamenti relativi al calcolo e alla determinazione delle riserve obbligatorie minime possono essere emanati dal Consiglio direttivo. In caso di inosservanza, la BCE ha la facoltà di imporre interessi a titolo di penalità e altre sanzioni di analogo effetto.

19.2 - Ai fini dell'applicazione del presente articolo il Consiglio, in conformità della procedura stabilita nell'articolo 42, definisce la base per le riserve minime e i rapporti massimi ammissibili tra dette riserve e la relativa base, nonché le sanzioni appropriate nei casi di inosservanza.

Articolo 20 - Altri strumenti di controllo monetario

Il Consiglio direttivo può decidere, a maggioranza di due terzi dei votanti, sull'utilizzo di altri metodi operativi di controllo monetario che esso ritenga appropriato, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 2.

Se tali strumenti impongono obblighi a terzi il Consiglio ne definisce la portata secondo la procedura prevista all'articolo 42.

>>

(4) CAPO IV - FUNZIONI MONETARIE E OPERAZIONI DEL SEBC

Articolo 17 - Conti presso la BCE e le Banche centrali nazionali

Al fine di svolgere le loro operazioni, la BCE e le Banche centrali nazionali possono aprire conti intestati a enti creditizi, organismi pubblici e altri operatori del mercato e accettare come garanzia attività, ivi compresi i titoli scritturali.

>>

- riscuotere per conto dei privati, di società o di altri enti titoli esigibili nello Stato e all'estero e, in generale, fare il servizio di cassa per conto e a rischio di terzi.

ART. 43

La Banca d'Italia esercita il servizio di tesoreria provinciale, a tenore di speciali convenzioni; e, alle condizioni che siano deliberate

>>

Articolo 21 - Operazioni con enti pubblici

21.1 - Conformemente all'articolo 104 del trattato, è vietata la concessione di scoperti di conto o qualsiasi altra forma di facilitazione creditizia da parte della BCE o da parte delle Banche centrali nazionali, a istituzioni o agli organi della Comunità, alle amministrazioni statali, agli enti regionali, locali o altri enti pubblici, ad altri organismi di settore pubblico o ad imprese pubbliche degli Stati membri, così come l'acquisto diretto presso di essi di titoli di debito da parte della BCE o delle Banche centrali nazionali.

21.2 - La BCE e le banche centrali nazionali possono operare come agenti finanziari per gli organismi di cui all'articolo 21.1.

21.3 - Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli enti creditizi di proprietà pubblica che, nel contesto dell'offerta di riserve da parte delle banche centrali, devono ricevere dalle banche centrali nazionali e dalla BCE lo stesso trattamento degli enti creditizi privati.

Articolo 22 - Sistemi di pagamento e di compensazione

La BCE e le Banche centrali nazionali possono accordare facilitazioni, e la BCE può stabilire regolamenti, al fine di assicurare sistemi di compensazione e di pagamento efficienti e affidabili all'interno della Comunità e nei rapporti con i paesi terzi.

Articolo 23 - Operazioni esterne

- La BCE e le banche centrali nazionali possono:
 - stabilire relazioni con banche centrali e istituzioni finanziarie di paesi terzi e, se del caso, con organizzazioni internazionali;
 - acquistare o vendere a pronti e a termine tutti i tipi di attività in valuta estera e metalli preziosi. Il termine "attività in valuta estera" include i titoli e ogni altra attività nella valuta di qualsiasi paese o in unità di conto e in qualsiasi forma essi siano detenuti;
 - detenere e gestire le attività di cui al presente articolo;
 - effettuare tutti i tipi di operazioni bancarie con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali, ivi incluse le operazioni di credito attive e passive.

>>

dal Consiglio superiore, può disimpegnare altri servizi per conto del Tesoro dello Stato.

ART. 44

La Banca d'Italia esercita il servizio delle Stanze di compensazione esistenti e di quelle che, su conforme parere della Banca stessa, potranno essere istituite.

Presso le Stanze di compensazione la Banca d'Italia può compiere operazioni di prorogati pagamenti.

NORME PER LE OPERAZIONI

ART. 45

abrogato

ART. 46

abrogato

ART. 47

abrogato

ART. 48

Alle operazioni di anticipazione contro peggio erogate dalla Banca d'Italia in attuazione di quanto previsto dagli articoli 41 e 42 del

>>

Articolo 24 - Altre operazioni

In aggiunta alle operazioni derivanti dall'assolvimento dei propri compiti la BCE e le Banche centrali nazionali possono effettuare operazioni per i loro scopi amministrativi e per il proprio personale.

>>

presente statuto non si applicano, in conformità di quanto dispone l'art. 67, terzo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, le disposizioni relative alla revocabilità degli atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie, nei casi di procedure fallimentari.

I titoli, valori o merci dati in pegno stanno a garantire qualsiasi ragione o diritto che, nei confronti della persona o ditta che ha costituito il pegno, spetti alla Banca anche in dipendenza di altre operazioni.

ART. 49

abrogato

ART. 50

abrogato

ART. 52

abrogato

ART. 53

Le garanzie pignoratizie a qualsiasi titolo costituite a favore della Banca d'Italia stanno di pieno diritto a garantire, con l'intiero loro valore, anche qualsiasi altro credito diretto ed indiretto della Banca stessa, pur se non liquido ed esigibile, verso lo stesso debitore, ed anche se sorto anteriormente o successivamente alla operazione garantita.

TITOLO IV

BILANCI, UTILI, SPESE E PERDITE, RISERVE

ART. 54

Ogni anno devono essere fatti il bilancio e l'inventario dell'attivo e del passivo dell'Istituto.

Deve essere pure fatto il conto dimostrativo dei profitti, delle spese e delle perdite dell'esercizio annuale.

I profitti sono quelli conseguiti durante l'anno tanto dalle operazioni ordinarie quanto da quelle straordinarie e dai ricuperi sulle sofferenze ammortizzate.

Le spese comprendono quelle di ordinaria amministrazione, quelle per rifornimento della riserva metallica, quelle per l'emissione dei biglietti al portatore e simili, le tasse e gli altri oneri prescritti dalle leggi, e le somme eventualmente erogate a scopo di beneficenza o per contributi a opere di interesse pubblico nei limiti annualmente fissati dal Consiglio superiore.

Alle dette spese devono aggiungersi, per accertare l'ammontare degli utili netti disponibili, anche le sofferenze dell'esercizio, gli occorrenti ammortamenti ed oneri consumi nonché le rate di ammortizzazione delle spese che il Consiglio superiore giudicasse ripartibili in più esercizi.

Gli utili netti, conseguiti secondo il bilancio approvato, dopo di avere da essi prelevata la somma che il Consiglio superiore crederà di stabilire per la graduale costituzione di un fondo di riserva ordinaria fino a concorrenza del 20% degli utili netti, sono assegnati ai partecipanti, per la distribuzione di un dividendo fino ad una somma pari al 6% del capitale.

Col residuo, sempre su proposta del Consiglio superiore, possono essere costituiti eventuali fondi speciali e riserve straordinarie mediante utilizzo di un importo non superiore al 20% degli utili netti complessivi e può essere distribuito ai partecipanti, ad integrazione del dividendo, un ulteriore importo non eccedente il 4% del capitale.

La restante somma è devoluta allo Stato, in applicazione dell'art. 3 del Decreto ministeriale 31 dicembre 1936 emanato in esecuzione del R. decreto-legge 5 settembre 1935, n. 1647.

La riserva ordinaria, se diminuita per ammortizzazione di perdite o per qualsiasi altra ragione, deve, salvo il disposto del successivo art. 56, essere al più presto interamente reintegrata.

ART. 55

Le riserve sono impiegate nei modi e nelle forme stabilite dal Consiglio superiore.

I frutti relativi agli investimenti delle riserve sono destinati in aumento delle medesime.

ART. 56

Dai frutti annualmente percepiti sugli investimenti delle riserve, può essere, su proposta del Consiglio superiore e con l'approvazione dell'assemblea ordinaria, prelevata e distribuita ai partecipanti, pro quota delle singole partecipazioni, in aggiunta a quanto previsto dall'art. 54, una somma non superiore al 4% dell'importo delle riserve medesime, quali risultavano dal bilancio approvato nell'assemblea ordinaria dell'anno precedente.

ART. 57

Il conto dei profitti, delle spese e delle perdite deve essere presentato ai sindaci, insieme col bilancio annuale, non più tardi del 15 aprile

di ogni anno. Con la scorta del conto medesimo, il Consiglio superiore, udita la relazione dei sindaci, delibera l'assegnazione degli utili e il dividendo da distribuirsi ai partecipanti, e da pagarsi effettivamente dopo l'approvazione del bilancio da parte dell'assemblea generale.

ART. 58

abrogato

Titolo V

pubblica amministrazione, nonché, in ogni caso, tutti coloro che si trovino in situazione di conflitto di interessi con la Banca in considerazione della posizione personale o delle cariche ricoperte.

DISPOSIZIONI GENERALI

Le disposizioni dei commi precedenti si osservano anche per le nomine deferite al Consiglio superiore ai sensi dell'art. 20, n. 12, del presente statuto.

ART. 59

I componenti del direttorio, i funzionari generali, i direttori delle sedi e succursali e tutti gli altri impiegati non possono appartenere ad altri enti di credito, esercitare commercio, fare operazioni di borsa, essere amministratori, istitutori o sindaci in qualsiasi società, interessarsi in società in nome collettivo, né assumere responsabilità in società in accomandita.

Il Consiglio superiore può tuttavia consentire eccezionalmente che si assumano i compiti di cui al comma precedente, purché limitati alle funzioni di amministratore presso società o altri enti, quando si riconosca che ciò sia nell'interesse della Banca.

Può identicamente consentire che si assumano funzioni di sindaco da parte soltanto di impiegati aventi grado non superiore a quello di capo servizio o equiparato.

ART. 60

I senatori e i deputati e le altre persone che dedicano la loro attività al disimpegno di cariche di carattere politico non possono far parte dei Consigli della Banca.

Sono altresì esclusi da far parte del Consiglio superiore della Banca i dipendenti e coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche o altri soggetti operanti nel settore dell'intermediazione finanziaria, i dirigenti e gli impiegati della

ART. 61

I reggenti delle sedi e i consiglieri delle succursali devono essere cittadini italiani e domiciliati nel Comune dove sono chiamati ad esercitare il loro ufficio, o almeno nella Regione.

ART. 62

I funzionari e gli impiegati sono obbligati al più rigoroso segreto per tutto ciò che riguarda la Banca ed i suoi rapporti con i terzi.

ART. 63

I funzionari della Banca, nel caso di fallimento o anche di semplice sospensione di pagamenti, nonché negli altri casi accennati all'articolo 2382 del vigente codice civile, cessano immediatamente dal loro ufficio.

ART. 64

I funzionari della Banca ricevono medaglie di presenza, l'importo delle quali è fissato dall'assemblea generale.

I membri del Consiglio superiore ricevono per questo ufficio, in luogo di medaglie di presenza, un'assegnazione che viene fissata

complessivamente dall'assemblea generale dei partecipanti oltre a
rimborsarsi di spese.

TITOLO VI

ART. 65

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Devono possedere, in piena e libera proprietà, titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, valutati al corso corrente alla data del deposito:

- i membri del Consiglio superiore, i componenti del direttorio, i reggenti delle sedi, i consiglieri delle succursali e delle agenzie di prima classe, nella misura determinata dall'assemblea generale dei partecipanti;
- gli impiegati dal grado di capo d'agenzia in su, nella misura determinata dal Consiglio superiore.

ART. 66

I titoli posseduti a tenore dell'articolo precedente s'intendono costituiti dalle persone indicate nell'articolo stesso a garanzia della rispettiva carica, e rimangono vincolati e inalienabili per tutta la durata delle funzioni e degli uffici rispettivi. Per quelli dei membri del Consiglio superiore e dei membri del direttorio non può essere deliberato lo svincolo se non dopo approvato dall'assemblea generale dei partecipanti il bilancio dell'anno nel quale sono cessate le loro funzioni; per tutti gli altri lo svincolo non può essere deliberato se non sei mesi dopo che il Consiglio abbia preso atto della cessazione delle rispettive funzioni.

Tutti i detti titoli rimangono depositati, finché dura il vincolo, nelle casse della Banca.

ART. 67

- L'articolo 1, secondo e quarto comma, nel testo approvato con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei partecipanti del 19 marzo 1998 entra in vigore alla data indicata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43 (5).

Gli articoli 1, terzo comma, 20, secondo comma, 25, quarto comma, 41, 42, 48, primo comma, nel testo approvato con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei partecipanti del 19 marzo 1998, entrano in vigore alla data indicata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ai sensi dell'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43 (6).

Dalla data indicata nel comma precedente hanno altresì effetto le abrogazioni degli articoli 45, 46, 47, 48, terzo comma, 49, 50, 51 e 52.

(5) Tale data è il 1° giugno 1998 (così determinata con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della p.e. del 28 settembre 1998)

(6) Tale data è il 1° gennaio 1999 (così determinata con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della p.e. del 28 settembre 1998)

APPENDICE

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 21 giugno 1928, n. 1404, con il quale venne approvato lo statuto della Banca d'Italia;

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato lo statuto della Banca d'Italia conforme al testo allegato al presente decreto, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro per le finanze.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Rossore, addì 11 giugno 1936.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI/DI REVEL

Visto, il Guardasigilli SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1936.

Atti del Governo, registro n. 374, foglio n. 103/ MANCINI.

Modificazioni allo statuto della Banca d'Italia

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il R. decreto 11 giugno 1936, n. 1067, con il quale venne approvato lo statuto della Banca d'Italia;

Vista la deliberazione adottata dall'assemblea generale dei partecipanti della Banca d'Italia in data 31 marzo 1948;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreto:

Articolo unico.

Allo statuto della Banca d'Italia, Istituto di diritto pubblico con sede in Roma, approvato con il Regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, sono apportate le seguenti modificazioni:

all'art. 2, comma 5^o, le parole «Ministro per le finanze» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro per il tesoro»;

all'art. 3, comma 2^o, il testo della lettera *b*) è sostituito dal seguente: «*b*) istituti di credito di diritto pubblico e banche di interesse nazionale»;

all'art. 6, comma 1^o, le parole: «31 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio»;

all'art. 7, comma 2^o, la parola: «gennaio» è sostituita dalla parola: «marzo»; al comma 3^o, le parole: «del Regno» sono sostituite dalle seguenti: «della Repubblica Italiana»;

all'art. 14, il testo del comma 5^o è sostituito dal seguente: «Quando il numero dei consiglieri superiori da nominare raggiunge la metà dei componenti il Consiglio, le nomine sono demandate ad un'unica assemblea generale da tenersi in Roma con l'osservanza delle modalità stabiliti nei precedenti articoli. In tali assemblee si procede a votazioni separate per ciascuna sede»;

all'art. 17, comma 1^o, sono sopprese le seguenti parole: «di tre consiglieri designati dalla corporazione della previdenza e del credito»;

all'art. 18, il testo dei commi 5^o, 6^o e 7^o è sostituito dal seguente:

«Le adunanze del Consiglio superiore sono ordinarie e straordinarie. Le prime si tengono di regola una volta al trimestre su invito del governatore; le altre ogni qualvolta il governatore lo ritenga necessario o per domanda motivata di almeno tre dei membri del Consiglio stesso.»;

«Il Consiglio è legalmente costituito quando intervengano almeno sette dei suoi componenti, non compreso in detto numero il governatore o chi ne fa le veci.»;

«Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta. Il governatore, o chi ne fa le veci, vota soltanto nel caso di parità di voti. Le votazioni, quando riguardino persone, si fanno per scrutinio segreto; negli altri casi si fanno per voti palesi.»;

allo stesso art. 18 è aggiunto il seguente nuovo comma: «Il Comitato si riunisce di regola una volta al mese su invito del governatore; ad esso si applicano le disposizioni di cui al comma precedente.»;

all'art. 19, il testo del comma 6^o è sostituito dal seguente: «Le nomine e le revocate debbono essere approvate con decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri.»;

all'art. 20, comma 2^o, il testo del n. 16 è sostituito dal seguente: «autorizza i contratti che importano alienazioni di immobili per somma superiore a L. 3.000.000 e le transazioni, i concordati e le cessioni riguardanti crediti di somme superiori a L. 12.000.000 e si pronunzia su tutti quegli altri contratti e sulle azioni giudiziarie che, per la loro importanza, il governatore creda di sottomettere alla sua approvazione»; il testo del n. 19 è sostituito dal seguente: «delibera su tutte le altre materie che, non essendo esplicitamente demandate all'assemblea generale dei partecipanti, il governatore ritenga di sotporigli.»;

all'art. 25, comma 4^o, le parole: «Ministro per le finanze» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro per il tesoro»; al comma 9^o sono aggiunte le seguenti parole: «,salvo la facoltà di cui al n. 19 dell'art. 20.»; il testo del comma 10^o è sostituito dal seguente: «Di fronte ai terzi ed al conservatore delle ipoteche, il governatore ha facoltà in tutti i casi, compresi quelli indicati

nell'art. 20, n. 17, senza alcuna limitazione o condizione, di consentire la cancellazione, la postergazione, la riduzione, la restrizione, le annotazioni e sub-ingressi nelle ipoteche e nei pegni, ed in genere qualsiasi formalità ippotecaria.»;

all'art. 26, comma 1^o, il testo della lettera a) è sostituito dal seguente: «presta il consenso a transazioni, concordati, cessioni, relativamente a crediti non superiori a L. 12.000.000 e ne dà comunicazione al Consiglio superiore.»; il comma 2^o è soppresso;

all'art. 41, il testo del n. 1 è sostituito dal seguente: «risconto di cambiari e assegni bancari secondo le disposizioni delle leggi vigenti, a favore delle aziende di credito, sia di diritto pubblico sia di diritto privato, iscritte nell'albo di cui al R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni»; il n. 3 è soppresso e i numeri successivi sono cambiati rispettivamente in 3, 4, 5 e 6;

all'art. 42, il testo del n. 3 è sostituito dal seguente: «3) costruire od acquistare edifici ad uso dell'amministrazione centrale, delle sedi, delle sucursali e delle agenzie, oppure per conto della Cassa pensioni per il personale della Banca d'Italia, o per investimento di fondi comunque destinati alla quiescenza del personale stesso;»; nello stesso articolo il testo del numero 4 è sostituito dal seguente: «4) riscuotere per conto dei privati, di società e di enti morali titoli esigibili nello Stato e all'estero e, in generale, fare il servizio di cassa per conto e a rischio di terzi.»;

all'art. 43 è soppressa la parola: «Regia»;

all'art. 45, comma 1^o, le parole: «ai numeri 1 e 3 dell'art. 41» sono sostituite dalle seguenti: «al numero 1 dell'art. 41»;

all'art. 46, le parole: «ai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 41» sono sostituite dalle seguenti: «ai numeri 1 e 2 dell'art. 41»;

all'art. 48, il testo del comma 1^o è sostituito dal seguente: «Le anticipazioni contro pegno si fanno per mezzo di polizza in doppio originale, portante ciascuna la indicazione della durata nei limiti di legge e il riferimento al presente statuto. Ad esse, in conformità di quanto dispone l'art. 67, comma 3^o, del R. decreto 16 marzo 1942, n. 267, non si applicano le disposizioni relative alla revocabilità degli atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie, nei casi di procedure fallimentari.»;

il testo dell'art. 49 è sostituito dal seguente: «I titolari delle anticipazioni debbono avere domicilio od eleggerlo nella città dove esiste la filiale della Banca presso la quale è accessa l'anticipazione.»;

all'art. 50 è aggiunto il seguente comma: «Quando, avvenuto il deprezzamento di cui al comma precedente, il debitore non ottenerà a quanto ivi preveduto, la Banca, previa diffida a mezzo di ufficiale giudiziario, notificata al domicilio dichiarato o eletto nella polizza, può, trascorsi cinque giorni dalla data della diffida, procedere senz'altra formalità alla vendita totale o parziale dei titoli o delle merci depositate.»;

all'art. 51, il testo del comma 1^o è sostituito dal seguente: «Qualora, nei due giorni successivi alla scadenza, il debitore non adempia agli obblighi assunti, la Banca intimerà il pagamento con atto di ufficiale giudiziario, notificato al domicilio dichiarato o eletto nella polizza. Trascorsi cinque giorni dalla data della intimazione, la Banca, senz'altra formalità, può vendere, in tutto o in parte, i titoli o le merci depositate.»;

all'art. 52, il testo del comma 3^o è sostituito dal seguente: «In caso di insolvenza, la Banca, in applicazione dell'art. 2797 del vigente Codice civile, ha facoltà di vendere i titoli depositati, soddisfacendo con le somme ricavate dalla vendita ogni suo credito, compresi gli interessi fino al giorno della vendita stessa.»;

all'art. 54, comma 3^o, sono sopprese le parole: «ed incassati»; il testo dei commi 5^o, 6^o, 7^o, 8^o e 9^o è sostituito dal seguente: «Alle dette spese devono aggiungersi, per accertare l'ammontare degli utili netti disponibili, anche le sofferenze dell'esercizio, gli occorrenti ammortamenti ed oneri consumili, nonché le rate di ammortizzazione delle spese che il Consiglio superiore giudicasse ripartibili in più esercizi.»

«Gli utili netti, conseguiti secondo il bilancio approvato, dopo di avere da essi prelevata la somma che il Consiglio superiore crederà di stabilire per la graduale costituzione di un fondo di riserva ordinaria fino a concorrenza del 20% degli utili netti, sono assegnati ai partecipanti, per la distribuzione di un dividendo fino ad una somma pari al 6% del capitale.»

«Col residuo, sempre su proposta del Consiglio superiore e con l'approvazione del Ministro per il tesoro, possono essere costituiti eventuali fondi speciali e riserve straordinarie mediante utilizzo di un importo non superiore

al 20% degli utili netti complessivi e può essere distribuito ai partecipanti, ad integrazione del dividendo, un ulteriore importo non eccedente il 4% del capitale.»

«La restante somma è devoluta allo Stato, in applicazione dell'art. 3 del Decreto ministeriale 31 dicembre 1936 emanato in esecuzione del R. decreto-legge 5 settembre 1935, n. 1647.»

«La riserva ordinaria, se diminuita per ammortizzazione di perdite o per qualsiasi altra ragione, deve, salvo il disposto del successivo art. 56, essere al più presto interamente reintegrata.»;

all'art. 55, comma 1^o, le parole: «le Finanze» sono sostituite dalle seguenti: «il Tesoro»;

il testo dell'art. 56 è sostituito dal seguente: «Dai frutti annualmente percepiti sugli investimenti delle riserve, può essere, su proposta del Consiglio superiore e con l'approvazione dell'assemblea ordinaria, prelevata e distribuita ai partecipanti, pro quota delle singole partecipazioni, in aggiunta a quanto previsto dall'art. 54, una somma non superiore al 4% dell'importo delle riserve medesime, quali risultavano dal bilancio approvato nell'assemblea ordinaria dell'anno precedente.»;

all'art. 57, le parole: «15 febbraio» sono sostituite dalle seguenti: «15 aprile»;

all'art. 58, le parole: «le Finanze» sono sostituite dalle seguenti: «il Tesoro»;

il testo dell'art. 65 è sostituito dal seguente: «I funzionari della Banca, nel caso di fallimento o anche di semplice sospensione di pagamenti, nonché negli altri casi accennati all'art. 2382 del vigente Codice civile, cessano immediatamente dal loro ufficio»; il testo dell'art. 67 è sostituito dal seguente: «Devono possedere, in piena e libera proprietà, titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, valutati al corso corrente alla data del deposito.»

«– i membri del Consiglio superiore, il governatore, il direttore generale, il vice direttore generale, i reggenti delle sedi, i consiglieri delle succursali e delle agenzie di prima classe, nella misura determinata dall'assemblea generale dei partecipanti;»

«– gli impiegati dal grado di capo di agenzia in su, nella misura determinata dal Consiglio superiore.».

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1948.

DE NICOLA

DE GASPERI - DEL VECCHIO

Visto, il Guardasigilli: GRASSI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1948.
Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 98 - FRASCA.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio
1963, n. 369.

Modificazioni allo statuto della Banca d'Italia

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni ed aggiunte;
Visto il R. decreto 11 giugno 1936, n. 1067, con il quale venne approvato lo statuto della Banca d'Italia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1948, n. 482, con il quale lo stesso statuto venne modificato;

Vista la legge 12 dicembre 1962, n. 1715, con la quale viene elevato di uno il numero dei consiglieri facenti parte del Consiglio superiore della Banca d'Italia, da nominarsi dall'assemblea generale dei partecipanti presso la Sede della Banca in Cagliari;

Vista la deliberazione adottata dall'assemblea generale straordinaria dei partecipanti della Banca d'Italia in data 22 settembre 1960;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

ART. 1.

Allo statuto della Banca d'Italia, Istituto di diritto pubblico con sede in Roma, approvato con il R. decreto 11 giugno 1936, n. 1067, e modificato con il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1948, n. 482, sono apportate le seguenti modificazioni:

all'art. 2, comma terzo, è aggiunta la parola «Cagliari» dopo la parola «Bologna»;
all'art. 17, comma primo, il numero «12» è sostituito con il numero «13»;

allo stesso art. 17, comma terzo, le parole «per un terzo in ciascun anno» sono sostituite con le parole «in ragione di quattro per il primo ed il secondo anno e di cinque per il terzo anno»;

gli artt. 59 e 60 sono soppressi;

all'art. 63, comma primo, dopo le parole «devono essere» sono aggiunte le parole «cittadini italiani e»;

al medesimo art. 63 il comma secondo è soppresso.

In dipendenza della soppressione degli artt. 59 e 60 che costituiscono il titolo V dello statuto, gli articoli dal 61 al 68 assumono la numerazione dal 59 al 66 e il titolo VI diventa il titolo V.

ART. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1963.

SEGANI

FANFANI - TREMELLONI

Visto, il Guardasigilli: BOSCO.
Registrato alla Corie dei conti, addì 29 marzo 1963.
Atti del Governo, registro n. 167, foglio n. 18 - VII L.A.

I membri del Consiglio superiore ed i componenti del direttorio debbono essere cittadini italiani.»;

all'art. 18, il testo del terzo comma è sostituito dal seguente: «I due vice direttori generali assistono alle riunioni del Comitato; assume l'ufficio di segretario il vice direttore generale designato all'ufficio di segretario del Consiglio.»;

all'art. 19, comma primo, le parole «il vice direttore generale» sono sostituite con le parole «i due vice direttori generali»; nello stesso articolo, ai commi secondo e quarto, le parole «del vice direttore generale» sono sostituite con le parole «dei due vice direttori generali»;

all'art. 27, comma terzo, le parole «il vice direttore generale» vengono sostituite con le parole «uno dei vice direttori generali»;

all'art. 29, il testo del comma primo è sostituito dal seguente: «I due vice direttori generali coadiuvano il direttore generale nell'esercizio delle sue attribuzioni e lo surrogano in caso di assenza o impedimento. Nella eventualità di assenza o impedimento contemporanei del governatore e del direttore generale ciascuno di essi può surrogarli.»; nello stesso articolo, al comma secondo, le parole «del vice direttore generale» sono sostituite con le parole «di uno dei vice direttori generali» e le parole «del direttore generale» sono sostituite con le parole «del governatore e del direttore generale.»;

all'art. 59, comma primo, le parole «il governatore, il direttore generale, il vice direttore generale» vengono sostituite con le parole «i componenti del direttorio»;

all'art. 65, comma secondo, le parole «il governatore, il direttore generale, il vice direttore generale» sono sostituite con le parole «i componenti del direttorio»;

L'intitolazione del paragrafo quinto del titolo II è modificata in «Direttore generale e vice direttori generali».

ART. 2.

all'art. 17 il testo dei commi sesto e settimo è sostituito dal seguente: «I due vice direttori generali assistono alle riunioni del Consiglio e uno di essi, su designazione del Consiglio superiore, assume l'ufficio di segretario.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Modificazioni allo statuto della Banca d'Italia

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il R. decreto 11 giugno 1936, n. 1067, con il quale venne approvato lo statuto della Banca d'Italia;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 19 aprile 1948, n. 482, e 12 febbraio 1963, n. 369, con i quali lo stesso statuto venne modificato;

Vista la deliberazione adottata dall'assemblea generale straordinaria dei partecipanti della Banca d'Italia, in data 25 luglio 1969, per elevare a due il numero dei vice direttori generali della Banca medesima;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

ART. 1.

Allo statuto della Banca d'Italia, Istituto di diritto pubblico con sede in Roma, approvato con il R. decreto 11 giugno 1936, n. 1067, e modificato con i decreti del Presidente della Repubblica 19 aprile 1948, n. 482, e 12 febbraio 1963, n. 369, sono apportate le seguenti modificazioni:

all'art. 5, lettera c) le parole «nel governatore, nel direttore generale e nel vice direttore generale» sono sostituite con le parole «nel direttorio, costituito dal governatore, dal direttore generale e da due vice direttori generali.»;

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 agosto 1969

SARAGAT

RUMOR - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: GAVA.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1969.
Atti del Governo, registro n. 229, foglio n. 18 - CARUSO.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 luglio 1973, n. 607.

Modificazioni allo statuto della Banca d'Italia

II. PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il R. decreto 11 giugno 1936, n. 1067, con il quale venne approvato lo statuto della Banca d'Italia;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 19 aprile 1948, n. 482, 12 febbraio 1963, n. 369, e 14 agosto 1969, n. 593, con i quali lo stesso statuto venne modificato;

Vista la deliberazione adottata dall'assemblea generale straordinaria dei partecipanti della Banca d'Italia, in data 13 giugno 1973, per dare attuazione al decentramento amministrativo, su piano regionale, dell'attività della Banca d'Italia;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

ART. 1.

Allo statuto della Banca d'Italia, Istituto di diritto pubblico con sede in Roma, approvato con il R. decreto 11 giugno 1936, n. 1067, e modificato con i decreti del Presidente della Repubblica 19 aprile 1948, n. 482, 12 febbraio 1963, n. 369, e 14 agosto 1969, n. 593, sono apportate le seguenti modificazioni:

Art. 30. – Al comma secondo, il testo del secondo periodo viene sostituito dal seguente:

«Il loro numero varia, in ragione dell'importanza degli affari delle singole sedi, da sette a quattordici ed è elevabile fino a venti per le sedi site in comuni capoluoghi di regione.».

Art. 34 – Il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il numero dei consiglieri varia, in ragione dell'importanza degli affari delle singole succursali, da quattro a dieci ed è elevabile fino a quattordici per le succursali site in comuni capoluoghi di regione. I consiglieri sono nominati dal Consiglio superiore, sopra una lista doppia proposta dal governatore, per due anni e si rinnovano per metà ogni anno.».

Art. 37 – Dopo il secondo comma viene aggiunto il seguente nuovo comma:

«I direttori delle filiali site in comuni capoluoghi di regione, nei limiti stabiliti dai regolamenti interni dell'Istituto, coordinano l'attività delle filiali della regione ed espletano compiti attribuiti alla Banca in materia di vigilanza bancaria con riferimento all'intero territorio regionale.».

Art. 40. – Restano soppressi il primo ed il terzo comma.

Art. 61. – la parola «Provincia» viene sostituita con la parola «Regione».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1992.

Modificazioni agli articoli 2, 3 e 23 dello statuto della Banca d'Italia

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il R. decreto 11 giugno 1936, n. 1067, con il quale è stato approvato lo statuto della Banca d'Italia;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 19 aprile 1948, n. 482, 12 febbraio 1963, n. 369, 14 agosto 1969, n. 593, e 20 luglio 1973, n. 607, con i quali lo stesso statuto è stato modificato;

Vista la deliberazione adottata dall'assemblea generale straordinaria dei partecipanti della Banca d'Italia, in data 26 settembre 1991, con la quale si è motivatamente provveduto a modificare gli articoli 2, 3 e 23 dello statuto per consentire una maggiore flessibilità di insediamento territoriale, per ampliare la base partecipativa dell'Istituto, includendo le società bancarie di cui all'art. 16 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, fra le categorie di enti che possono possedere quote della Banca d'Italia, ed infine per conferire continuità alle attività dell'organo collegiale di controllo, elevando da uno a tre anni la durata in carica dei sindaci;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

RUMOR – LA MALFA

LEONE

ART. 1.

- Agli articoli 2, 3 e 23 dello statuto della Banca d'Italia, approvato con R. decreto 11 giugno 1936, n. 1067, e modificato con decreti del Presidente della Repubblica 19 aprile 1948, n. 482, 12 febbraio 1963, n. 369, 14 agosto 1969, n. 593, e 20 luglio 1973, n. 607, sono apportate le seguenti modificazioni:

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre 1973.
Atti di Governo, registro n. 261, foglio n. 26 - VALENTINI.

a) il secondo comma dell'art. 2 è sostituito dal seguente:

«Le sue filiali si distinguono in sedi, succursali ed agenzie, la cui competenza territoriale è determinata dal Consiglio superiore.»;

b) il quarto comma dell'art. 2 è sostituito dal seguente:

«Può avere succursali o agenzie nei capoluoghi di provincia in armonia con quanto previsto dalla legge.»;

c) la lettera c) del secondo comma dell'art. 3 è sostituita dalla seguente:

«c) società per azioni esercenti attività bancaria risultanti dalle operazioni di cui all'art. 1 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356;»;

conseguentemente le lettere c) e d) dello stesso comma diventano d) ed e);

d) al terzo comma dell'art. 3 è aggiunto, infine, il seguente periodo: «In ogni caso dovrà essere assicurata la permanenza della partecipazione maggiорaria al capitale della Banca da parte di enti pubblici o di società la cui maggioranza delle azioni con diritto di voto sia posseduta da enti pubblici.»;

e) il primo comma dell'art. 23 è sostituito dal seguente:

«I sindaci effettivi sono cinque, due i supplenti. Essi rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.»;

f) all'ultimo comma dell'art. 23 sono conseguentemente sopprese le parole «anno per anno».

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 6 marzo 1992.

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
CARLI, Ministro del tesoro

Registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 1992
Registro n. 6 Presidenza, foglio n. 336

(pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 30 marzo 1992)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il R. decreto 11 giugno 1936, n. 1067, con il quale è stato approvato lo statuto della Banca d'Italia;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 19 aprile 1948, n. 482, 12 febbraio 1963, n. 369, 14 agosto 1969, n. 593, 20 luglio 1973, n. 607, e 6 marzo 1992, con i quali lo stesso statuto è stato modificato;

Vista la legge 7 febbraio 1992, n. 82, con la quale vengono apportate modificazioni alle procedure stabilite dal testo unico sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con R. decreto 28 aprile 1910, n. 204, in materia di variazione del tasso ufficiale di sconto e dell'interesse sulle anticipazioni;

Visto in particolare l'art. 1 della predetta legge che attribuisce al governatore della Banca d'Italia il potere di modificare, con proprio provvedimento ed in relazione alle esigenze di controllo della liquidità di mercato, la ragione normale dello sconto e la misura dell'interesse sulle anticipazioni in conto corrente ed a scadenza fissa presso la Banca d'Italia;

Considerato che a seguito della sopracitata legge si rende necessario modificare l'art. 25 dello statuto della Banca d'Italia;

Vista la deliberazione adottata dall'assemblea generale straordinaria dei partecipanti in data 30 aprile 1992 con la quale si è provveduto a modificare il suddetto art. 25;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 luglio 1992;

Decreta:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 1998.

ART. 1.

Modificazioni allo statuto della Banca d'Italia, a norma dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43.

1. Allo statuto della Banca d'Italia, istituto di diritto pubblico con sede in Roma, approvato con R. decreto 11 giugno 1936, n. 1067, e modificato con i decreti del Presidente della Repubblica 19 aprile 1948, n. 482, 12 febbraio 1963, n. 369, 14 agosto 1969, n. 593, 20 luglio 1973, n. 607, e 6 marzo 1992, viene apportata la seguente modificazione:

Art. 25 – il testo del quarto comma è sostituito dal seguente:

«Dispone, in relazione alle esigenze di controllo della liquidità del mercato, le variazioni alla ragione normale dello sconto e alla misura dell'interesse sulle anticipazioni in conto corrente e a scadenza fissa presso la Banca d'Italia, con proprio provvedimento da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.».

ART. 2

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.
2. Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 18 luglio 1992.

SCALFARO

AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri
BARUCCI, Ministro del tesoro

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 24 aprile 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

Registrato alla Corte dei conti, il 10 agosto 1992

Registro n. 14 Presidenza, foglio n. 43

ART. 1.

1. Sono approvate le modifiche allo statuto della Banca d'Italia deliberate dall'assemblea straordinaria dei partecipanti della Banca d'Italia in data 19 marzo 1998 e riportate nei successivi commi.

(pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 22 agosto 1992)

2. Nell'art. 1, il primo comma è sostituito dai seguenti:
«La Banca d'Italia è un istituto di diritto pubblico ai sensi del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375. Essa esercita funzioni bancarie.
A partire dalla data indicata a norma dell'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 1998 n. 43, la Banca d'Italia, banca centrale della Repubblica italiana, è parte integrante del Sistema europeo di banche centrali (SEBC). Svolge i compiti e le funzioni che in tale qualità le competono, nel rispetto dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (statuto del SEBC). Persegue gli obiettivi assegnati al SEBC ai sensi dell'art. 105 (1) del trattato che istituisce la Comunità europea (trattato).

In particolare, la Banca d'Italia emette banconote in applicazione di quanto disposto dall'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43.

La Banca d'Italia assolve inoltre gli altri compiti e funzioni ad essa attribuiti dalla legge».

3. L'art. 17, secondo comma, è sostituito dal seguente:

«Ciascun consigliere rimane in carica 5 anni ed è rieleggibile».

L'art. 17, terzo e quarto comma, è abrogato.

4. Nell'art. 20, secondo comma, il primo periodo è sostituito come segue: «In conformità alle disposizioni legislative e regolamentari nonché, per le delibere di cui ai successivi punti 1), 2), 3) e 5), nel rispetto dello statuto del SEBC e delle disposizioni stabilite dalla Banca centrale europea (BCE) in applicazione di esso, il consiglio:».

Nell'art. 20, secondo comma, punto 1), dopo «dei biglietti al portatore» è aggiunto «denominati in lire»; le parole «per la parte che riguarda la Banca» sono sopprese.

Nell'art. 20, secondo comma, punto 2), dopo «dei biglietti» è aggiunto «denominati in lire».

Nell'art. 20, secondo comma, punto 15), le parole «e gli acconti sui medesimi» sono sopprese.

Nell'art. 20, secondo comma, punto 19), dopo le parole «le altre materie» è aggiunta la frase «concernenti l'amministrazione generale della Banca».

5. Nell'art. 25, quarto comma, tra «Dispone,» e «, in relazione» è aggiunto il seguente inciso: «fino all'adozione da parte dell'Italia della moneta unica, secondo le previsioni del trattato».

6. Nell'art. 32, quarto comma, le parole «ne esamina i bilanci semestrali» sono sopprese.

7. L'art. 36, primo comma, è sostituito dal seguente:

«I consiglieri, sotto la presidenza del direttore, si riuniscono almeno due volte ogni anno».

8. L'art. 41 è sostituito dal seguente:

«Per il perseguimento degli obiettivi e per lo svolgimento dei compiti propri del SEBC la Banca d'Italia può compiere tutti gli atti e le operazioni consentiti dallo statuto del SEBC, nel rispetto delle condizioni stabilite in attuazione dello stesso».

9. L'art. 42 è sostituito dal seguente:

«Fermo restando quanto previsto al precedente art. 41, la Banca può compiere tutti gli atti e le operazioni che le consentono di provvedere al pieno svolgimento degli altri compiti ad essa attribuiti, nonché, nel rispetto di eventuali limiti derivanti dall'applicazione del capo IV dello statuto del SEBC, alla gestione del patrimonio e all'amministrazione del personale in servizio e in quiescenza. In particolare, essa può:

- emettere titoli al portatore;
- emettere vaglia cambiari e assegni bancari;
- ricevere depositi a custodia, a cauzione, o in altro modo vincolati;
- ricevere somme in conto corrente, con o senza interesse, rimborsabili a vista o a termine;
- negoziare strumenti finanziari;
- acquistare e alienare beni mobili;
- costruire, acquistare e alienare beni immobili;
- riscuotere per conto dei privati, di società o di altri enti titoli esigibili nello Stato e all'estero e, in generale, fare il servizio di cassa per conto e a rischio di terzi».

10. In relazione alle modifiche degli articoli 41 e 42, sono abrogati gli articoli 45, 46, 47, 48, terzo comma, 49, 50, 51, 52.

11. L'art. 48, primo comma, è sostituito dal seguente:

«Alle operazioni di anticipazione contro pegno erogate dalla Banca d'Italia in attuazione di quanto previsto dagli articoli 41 e 42 del presente statuto non si applicano, in conformità di quanto dispone l'art. 67, terzo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, le disposizioni relative alla revocabilità degli atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie, nei casi di procedure fallimentari».

12. Nell'art. 54, settimo comma, le parole «e con l'approvazione del Ministro per il tesoro» sono soppresse.

13. Nell'art. 55, primo comma, le parole «con l'approvazione del Ministro per il tesoro» sono soppresse.

14. L'art. 58 è abrogato.

15. L'art. 60, secondo comma, è sostituito dal seguente:

«Sono altresì esclusi da far parte del consiglio superiore della Banca i dipendenti e coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche o altri soggetti operanti nel settore dell'intermediazione finanziaria, i dirigenti e gli impiegati della pubblica amministrazione, nonché, in ogni caso, tutti coloro che si trovino in situazione di conflitto di interessi con la Banca in considerazione della posizione personale o delle cariche ricoperte».

L'art. 60, terzo comma, è sostituito dal seguente: «Le disposizioni dei commi precedenti si osservano anche per le nomine deferite al consiglio superiore ai sensi dell'art. 20, n. 12, del presente statuto».

16. Dopo l'art. 66 è aggiunto il seguente:

«Titolo VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 67. - L'articolo 1, secondo e quarto comma, nel testo approvato con delibera dell'assemblea straordinaria dei partecipanti del 19 marzo 1998 entra in vigore alla data indicata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43.

Gli articoli 1, terzo comma, 20, secondo comma, 25, quarto comma, 41, 42, 48, primo comma, nel testo approvato con delibera dell'assemblea

straordinaria dei partecipanti del 19 marzo 1998, entrano in vigore alla data indicata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ai sensi dell'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43.

Dalla data indicata nel comma precedente hanno altresì effetto le abrogazioni degli articoli 45, 46, 47, 48, terzo comma, 49, 50, 51 e 52».

ART. 2

1. Salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 16, le modifiche statutarie approvate con il presente decreto entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1998

SCALFARO

PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri
CIAMPI, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

Registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 1998
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 225

(pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 30 aprile 1998)

INDICE ANALITICO

INDICE ANALITICO

AGENZIE

- Capi: artt. 8 e 25;
- Consiglieri: art. 65;
- Ordinamento: art. 40.

ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI PARTECIPANTI

- Approvazione del bilancio: artt. 57 e 66;
- Assegnazione ai partecipanti di parte del fruttato delle riserve: art. 56;
- Convocazione: artt. 6, 7 e 9;
- Diritto d'intervento: art. 6;
- Diritto al voto: art. 8;
- Legale rappresentante e mandatario partecipanti: art. 8;
- Maggioranza per deliberazioni: art. 10;
- Numeri legale: art. 9;
- Ordine del giorno: artt. 7 e 11;
- Poteri e competenze: artt. 5, 20, punti 15 e 19, 23, 57, 64 e 65;
- Seconda convocazione: art. 9;
- Verbale: art. 13.

ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA DEI PARTECIPANTI

- Convocazione, ordine del giorno: art. 12.

ASSEMBLEE GENERALI DEI PARTECIPANTI PRESSO LE SEDI

- Convocazione, numero legale, presidenza, verbale: art. 14;

Modalità di votazione e maggioranza richiesta: art. 16;
Seconda convocazione: art. 15;
Sedi di Firenze e di Livorno: art. 17.

CAPITALE DELLA BANCA

Ammontare: art. 3;
Certificati di partecipazione, rilascio, cessione: art. 3 e 4;
Quote di partecipazione: art. 3.
(v. anche "PARTECIPANTI AL CAPITALE")

(v. "SISTEMA EUROPEO DI BANCHE CENTRALI – BANCA CENTRALE EUROPEA (BCE) LE EUROPEA")

BANCA D'ITALIA

Agenzie: artt. 2 e 40;
Amministrazione centrale: artt. 2, 4 e 23;
Capitale: artt. 3 e 4;
Natura, compiti e funzioni: art. 1;
Sedi: artt. 2, 30, 31, 32 e 33;
Succursali: artt. 2, 34, 35 e 36.

CENSORI

Attribuzioni: artt. 23, 24, 31, 33, 35 e 36;
Nomina: art. 20, *punto 12*;
Numero: art. 23;
Verifiche di cassa: art. 24.

COMITATO DEL CONSIGLIO SUPERIORE

Nomina membri e loro rieleggibilità: art. 18;
Periodicità riunioni: art. 18;
Poteri: artt. 5, 22, 25 e 26;
Presidente e Segretario: art. 18;
Verbali: art. 21.

BANCONOTE

Emissione: artt. 1 e 20, *punto 2*;
Forma e distintivi: art. 20, *punto 1*.

COMMISSIONI DELLE SUCCURSALE

BILANCIO

Approvazione: artt. 7, 20, *punto 15, 57 e 66*;
Conto dei profitti, delle spese e delle perdite: artt. 54 e 57;
Dividendo: art. 54 e 57;
Presentazione al Collegio Sindacale: art. 20, *punto 15, 23 e 57*;
Riserve ordinarie e straordinarie: artt. 54, 55 e 56;
Ripartizione degli utili: art. 54.

Adunanze, presenza del Direttore generale: art. 27;
Pareri: art. 37.

CONSIGLI DI REGGENZA DELLE SEDI

Adunanze, presenza del Direttore generale: art. 27;
Conti e preventivi: art. 32;

Costituzione: art. 30;
Funzioni: art. 32;
Numero legale: art. 31;
Osservazioni dei censori: art. 24;
Periodicità riunioni: art. 31;
Poteri del Direttore: art. 30;
Presidente: artt. 14, 30 e 38;
Segretario: art. 14 e 30;
Sorveglianza: art. 37;

Transazioni e concordati: artt. 32 e 37
(v. anche "REGGENTI DELLE SEDI")

CONSIGLIERI SUCCURSALI

Apertura e chiusura delle sagrestie (censori): art. 36;
Censori: art. 20, *punto 12*, 23, 24 e 36;
Cittadinanza e domicilio: art. 61;
Commissione di sconto: art. 35;
Decadenza: art. 63;
Depositi cauzionali: artt. 20, *punto 14*, 65 e 66;
Incompatibilità: art. 60;
Medaglie di presenza: art. 64;
Nomina e revoca: artt. 20, *punto 12*, 25 e 34;
Numero: art. 20, *punto 10*, e 34;
Riunioni: art. 36;
Segreto d'ufficio: art. 62;
Surrogazione Direttore: artt. 38 e 39;
Transazioni e concordati: artt. 36 e 37.

Consigliere superiore anziano: art. 19;
Deposito cauzionale: artt. 65 e 66;
Durata mandato, rinnovazioni, requisiti: art. 17;
Incompatibilità: art. 60;
Membri di diritto nei Consigli di reggenza delle sedi: art. 30;
Nomina: art. 14, 16 e 17;
Nomina membri del Comitato: art. 18.

CONSIGLIO SUPERIORE

Amministrazione generale della Banca: art. 20;
Assegnazione utili e distribuzione dividendo ai partecipanti: art. 57;
Attribuzione poteri: art. 5;
Cessione quote di partecipazione e rilascio certificati: artt. 3 e 4;
Composizione, durata cariche: art. 17;
Comunicazioni del Governatore: art. 26;
Conferimento di facoltà al Comitato: art. 22;
Convocazione Assemblea generale ordinaria dei partecipanti: art. 6;
Convocazione Assemblea generale straordinaria dei partecipanti: art. 12;
Convocazione Assemblee generali dei partecipanti presso le sedi: art. 14;
Depositi cauzionali: artt. 65 e 66;
Erogazioni per beneficenza o pubblico interesse: art. 54;
Esame e approvazione bilancio: art. 20, *punto 15*, e 54;
Esecuzione delle deliberazioni: art. 27;
Fissazione ordine del giorno Assemblea generale ordinaria: art. 7;
Fissazione ordine del giorno Assemblea generale straordinaria: art. 12;
Frutti investimenti delle riserve: art. 56;
Impiego delle riserve: art. 55;
Incarichi extra Banca: art. 59;
Incompatibilità: art. 60;
Intervento dei Sindaci: art. 23;

Luogo riunione, nomina membri Comitato, adunanze ordinarie e straordinarie, periodicità riunioni, numero legale, maggioranza per deliberazioni, modalità di votazione: art. 18;
Assegnazione e rimborsi spese: art. 64;

CONSIGLIERI SUPERIORI

Intervento alle riunioni del Consiglio superiore e del Comitato del Consiglio:

Nomina e revoca impiegati: artt. 20, *punto II*, e 25;
Nomina e revoca membri Direttorio, presidenza, convocazione, numero legale e maggioranza: art. 19;

Nomina e revoca Reggenti e Consiglieri: artt. 20, *punto I*, 2, 30 e 34;

Ordinamento e regime delle agenzie: art. 40;

Presidente, intervento Direttore Generale e Vice Direttori Generali, designazione Segretario: art. 17;

Proposte del Governatore: art. 25;

Riserve di competenza: artt. 25 e 26;

Servizi per conto del Tesoro: art. 43;

Variazione allo stato e alla competenza territoriale delle filiali: art. 2;

Verbal ed estratti, autenticazione: art. 21.

DIRETTORI FILIALI

Attribuzioni: art. 37;

Commissioni di sconto: artt. 33 e 35;

Filiali in comuni capoluoghi di regione: art. 37;

Incompatibilità: art. 59;

Nomine, assegnazioni e trasferimenti: art. 25;

Partecipazione Consiglio di reggenza sedi: art. 30;

Presidenza riunioni Consiglieri succursali: art. 36;

Rapporti con i censori: art. 24;

Succursali: art. 34;

Surrogazione e sostituzione: artt. 38 e 39;

Transazioni e concordati succursali: art. 36.

DIRETTORE GENERALE

Attribuzioni: artt. 5 e 27;

Deposito cauzionale: art. 65 e 66;

Incompatibilità: art. 59;

Intervento alle riunioni del Consiglio superiore e del Comitato del Consiglio:

artt. 17 e 18;

Nomina e revoca: art. 19;

Rapporti con i Direttori delle Filiali: art. 37;

Sostituzione del Governatore nel Consiglio Superiore: art. 27;

Surrogazione: artt. 28 e 29.

DIRETTORIO

Composizione: art. 5;

Depositi cauzionali: artt. 65 e 66;

Incompatibilità: art. 59;

Requisiti: art. 17;

GOVERNATORE

Approvazione facoltà di delegazione firma Direttore generale: art. 27;

Attribuzioni: artt. 5 e 25;

Autentica verbali ed estratti Consiglio superiore e Comitato del Consiglio: art. 21;

Composizione del Consiglio superiore: art. 17;

Comunicazioni dei Sindaci: art. 24;

Convocazione del Consiglio superiore (adunanze ordinarie e straordinarie) e del Comitato del Consiglio: artt. 18 e 19;

Deliberazioni con il concorso del Comitato: art. 26;

Deposito cauzionale: art. 65 e 66;

Dirigenza provvisoria e temporanea di Filiali: artt. 38 e 39;

Firma verbale Assemblea generale dei partecipanti: art. 13;

Incompatibilità: art. 59;

Nomina e revoca: art. 19;

Ordinamento delle agenzie: art. 40;

Presidenza Assemblea generale ordinaria e straordinaria dei partecipanti: artt. 6, 9 e 12;

Presidenza del Consiglio superiore e del Comitato del Consiglio: art. 18;
Proposte di nomina di Reggenti e Consiglieri: artt. 30 e 34;
Sostituzione nel Consiglio Superiore: art. 27;
Sottosposizione di materie al Consiglio Superiore e al Comitato: artt. 20 e 22;
Surrogazione per assenza o impedimento: artt. 28 e 29.

IMPIEGATI DELLA BANCA

Cambiali con firme di impiegati: artt. 33 e 35;
Depositi cauzionali: art. 20, *punto 13*, 65 e 66;
Direzione temporanea di Filiali: art. 39;
Incompatibilità: art. 59;
Promozione del personale e sua assegnazione: artt. 25 e 27;
Pianta organica, fissazione stipendi, nomina e revoca impiegati: artt. 20, *punto 11*, e 25;
Segreto d'ufficio: art. 62.

Emissione titoli al portatore: art. 42;
Emissione vaglia cambiari e assegni bancari: art. 42;
Garanzie pignoratizie: art. 53;

Gestione del patrimonio e amministrazione del personale: art. 42;
Negoziazione di strumenti finanziari: art. 42;
Norme e condizioni: art. 20, *punto 3*;

Operazioni in titoli dello Stato e in divise estere: art. 25;

Previsioni generali: artt. 41 e 42;

Ricevimento somme in conto corrente: art. 42;
Servizio di cassa per conto terzi: art. 42;
Servizio di Tesoreria Provinciale dello Stato: art. 43;
Servizio Stanze di compensazione e operazioni di prorogato pagamento:
art. 44.

PARTECIPANTI AL CAPITALE

Assemblea generale ordinaria: artt. 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 13;
Assemblea generale straordinaria: art. 12;
Assemblee generali presso le sedi: artt. 14, 15 e 16;
Distribuzione di parte del fruttato delle riserve: art. 56;
Dividendo: artt. 20, *punto 15*, 23, 34 e 57;
Quota di partecipazione: artt. 3 e 4;
Requisiti: art. 3;
Voti in Assemblea: art. 8.

OPERAZIONI DELLA BANCA

Acquisto e alienazione beni mobili: art. 42;
Anticipazione contro pegno di titoli, valori e merci: art. 48;
Anticipazioni e sconti: art. 25;
Costruzione, acquisto e alienazione beni immobili: art. 42;
Depositi a custodia, cauzione e in altro modo vincolati: art. 42;

Commissione di sconto: art. 33;

REGGENTI DELLE SEDI

Attribuzioni: art. 32;
Censori: art. 20, *punto 12*, 23 e 24;
Cittadinanza e domicilio: art. 61;

SINDACI

Decadenza: art. 63;
Depositi cauzionali: artt. 20, *punto 14*, 65 e 66;
Incompatibilità: art. 60;
Medaglie di presenza: art. 64;
Nomina e revoca: artt. 20, *punto 12*, 25 e 30;
Numero: art. 20, *punto 10*;
Partecipazione al Consiglio di reggenza, numero legale, maggioranza, modalità votazione: art. 31;
Presidente e Segretario Consiglio reggenza: art. 30;
Reggenti di diritto: art. 30;
Requisiti: art. 30;
Segreto d'ufficio: art. 62;
Servizio di cassa: art. 32;
Surrogazione Direttore: artt. 38 e 39.

Competenza Consiglio Superiore: art. 20, *punto 6*.

REGOLAMENTI

Attribuzioni: artt. 23 e 24;
Assegno fisso e rimborsi spese: art. 23;
Bilancio: artt. 20, *punto 15*, 23 e 57;
Divieto di ricevere mandati per l'Assemblea: art. 8;
Intervento tornate Consiglio superiore: art. 23;
Nomina: art. 7;
Numero: art. 23;
Rapporti con i Censori: art. 20, *punto 12*, 23 e 24;
Richiesta convocazione Assemblea generale straordinaria partecipanti: art. 12.

SISTEMA EUROPEO DI BANCHE CENTRALI – BANCA CENTRALE EUROPEA

Partecipazione della Banca d'Italia: art. 1;
Statuto, obiettivi, compiti e operazioni: artt. 1, 20, 41 e 42.

SUCCURSALI

Apertura e chiusura delle sagrestie: art. 36;
Assegnazione fondi: artt. 20, *punto 4*, e 25;
Censori: artt. 23 e 24;
Commissione di sconto: art. 35;
Commissioni, partecipazione del Direttore generale: art. 27;
Consiglieri: art. 20, *punti 10 e 12*, 25 e 34;
Direttori: art. 34, 35, 36, 37, 38 e 39;
Stato delle succursali e variazioni: art. 2.

VICE DIRETTORI GENERALI

Attribuzioni: art. 29;
Verifica di cassa: artt. 23 e 24.

SEDI

Adunanze Consiglio di reggenza: art. 31;
Apertura e chiusura sagrestie: art. 32;
Assegnazione fondi: artt. 20, *punto 4*, e 25;
Assemblee generali dei partecipanti presso le sedi: artt. 14, 15, 16 e 17;
Commissione di sconto: art. 33;
Competenza territoriale e variazioni: art. 2;
Consiglio di reggenza, reggenti e censori: artt. 20, 23, 24, 25, 27, 30, 31, 32, 33, 37, 38, 39, 60, 62, 65 e 66;
Direttori: artt. 8, 25, 37, 38 e 39;
Elenco delle sedi: art. 2;
Verifica di cassa: artt. 23 e 24.

Autenticità verbali ed estratti deliberazioni Consiglio superiore e Comitato:

art. 21;

Depositi cauzionali: artt. 65 e 66;

Incompatibilità: art. 59;

Intervento nel Consiglio superiore e nel Comitato e ufficio di Segretario:
artt. 17 e 18;

Nomina e revoca: art. 19;

Surrogazione: art. 29.

VOTO SEGRETO

Assemblee: art. 16;

Consiglio Superiore: art. 18;

Consigli di Reggenza: art. 31.

*Finito di stampare
nel mese di settembre 2000
presso il Centro Stampa
della Banca d'Italia in Roma.*